

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
12 luglio 2001

Causa T-131/00

Robert Charles Schochaert
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti – Diniego di promozione – Motivazione – Scrutinio per merito comparativo – Ricorso di annullamento»

Testo completo in francese II - 743

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere il ricorrente al grado B1 per l'esercizio di promozione 1999.

Decisione: La decisione del Consiglio di non promuovere il ricorrente al grado B1 per l'esercizio di promozione 1999 è annullata. Il Consiglio è condannato alle spese.

Massime

*1. Dipendenti – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Motivazione – Portata
(Statuto del personale, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)*

*2. Dipendenti – Promozione – Potere discrezionale dell'amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto del personale, art. 45)*

*3. Dipendenti – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Elementi che possono essere presi in considerazione – Esercizio da parte del dipendente di mansioni di livello inferiore a quelle corrispondenti al suo grado
(Statuto del personale, artt. 5, n. 1, 7, n. 1, e 45)*

1. Pur se l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, per contro, essa deve motivare la decisione con cui respinge un reclamo proposto, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, da uno di tali candidati, e la motivazione di tale decisione è ritenuta coincidente con quella della decisione oggetto del reclamo. Tale obbligo di motivazione ha come fine, da un lato, di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente a valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio nonché l'opportunità di presentare un ricorso dinanzi al giudice comunitario e, dall'altro, di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione di promozione.

In tale contesto, ottempera all'obbligo di motivazione una decisione di rigetto di un reclamo che mostra chiaramente come l'autorità che ha il potere di nomina abbia considerato che il livello delle responsabilità connesse alle mansioni dell'interessato rispetto alle responsabilità corrispondenti alla mansioni svolte da altri dipendenti promuovibili fosse uno dei motivi per non promuoverlo.

(v. punti 19 e 21)

Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I-225, punto 13); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-477 e II-1247, punti 83 e 84); Tribunale 12 maggio 1998, causa T-159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-193 e II-593, punto 114)

2. Ai fini dello scrutinio per merito comparativo da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione prevista dall'art. 45 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un'ampia discrezionalità e, in tale campo, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che possono aver determinato la valutazione dell'amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'autorità che ha il potere di nomina.

(v. punto 36)

Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punti 9 e 13); Tribunale 27 aprile 1999, causa T-283/97, Thinus/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-69 e II-353, punto 42)

3. Pur se, in talune circostanze, il livello delle responsabilità connesse alle mansioni esercitate può costituire un elemento da prendere in considerazione ai fini della promozione, in particolare allorché il dipendente di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, abbia accettato di svolgere un impiego di una carriera della sua categoria o del suo quadro superiore alla carriera alla quale appartiene, risulta dalla lettera e dallo spirito degli artt. 5 e 7 dello Statuto, nonché dal principio della parità di trattamento dei dipendenti e della loro vocazione alla carriera che, allorché l'autorità che ha il potere di nomina procede all'esame comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili, essa non può escludere a priori coloro che, a suo parere, non svolgono mansioni che comportino responsabilità sufficientemente elevate per meritare una promozione. Infatti, la circostanza che tutti i dipendenti aventi i requisiti per essere promossi appartengano alla stessa categoria e abbiano lo stesso grado implica che essi sono reputati avere impieghi e responsabilità equivalenti.

(v. punti 38 e 42)

Riferimento: Corte 12 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati/Commissione (Racc. pag. 779, punto 8); Tribunale 7 maggio 1991, causa T-18/90, Jongen/Commissione (Racc. pag. II-187, punto 27)